

## CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

### PREMESSO

- che, l'Art. 8, Comma 2 del DM 987 del 12 dicembre 2016, prevede l'istituzione di “*corsi di laurea caratterizzati da un percorso teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione col mondo del lavoro*”;
- che l'art. 1 lettera c) del D.M. 935 del 29/11/2017 modifica il contenuto dell'art. 8 comma 2 lettera a) del DM 987 del 12 dicembre 2016;
- che tali corsi devono essere sviluppati mediante convenzioni con ordini professionali e collegi che assicurano la realizzazione di almeno 50 Crediti Formativi Universitari (CFU) e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento alle attività di base e caratterizzanti;
- che tali attività di tirocinio curriculare si svilupperanno nell'arco di un intero anno accademico;
- che tali corsi prevedono una programmazione degli accessi entro un limite massimo di 50 studenti e la presenza di un numero adeguato di tutori delle aziende, imprese, associazioni o ordini professionali coinvolti nel processo formativo;
- che il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) *attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;*

### CONSIDERATI

- il numero rilevante di studenti previsti per le attività di tirocinio suddette, la durata delle attività e la necessità di collocazione con cadenza annuale presso studi professionali, aziende e strutture pubbliche;
- la necessità di garantire qualità nell'attività formativa di tirocinio;
- le attività di coordinamento e monitoraggio effettuate dagli ordini o collegi sugli studi professionali presenti nel territorio;
- l'opportunità di stipulare una convenzione quadro per svolgere tali attività in modo efficace, e coordinato;

### TRA

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA** con sede in Padova, via VIII Febbraio, n. xxx, C.F. xxx, d'ora in poi denominato “*soggetto promotore*”, rappresentata per la stipula del presente atto dal Delegato del Rettore Prof. xxx

### E

il **COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA**, Via Fornace Morandi, 24 – 35133 Padova, C.F. 80017020282, tel.: 049 8757788, e-mail: [info@geometri.pd.it](mailto:info@geometri.pd.it), sito internet [www.geometri.pd.it](http://www.geometri.pd.it), d'ora in poi denominato “*soggetto collocatore*”, rappresentato in qualità di

rappresentante legale dal geom. Pierluigi Capuzzo, Presidente pro tempore, nato a Padova il 06.08.1956

(EVENTUALI ALTRI COLLEGI DELL'INTORNO)

## SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto collocatore si impegna a svolgere attività di collocamento degli studenti iscritti al corso professionalizzante in "*Tecniche e gestione dell'Edilizia e del Territorio – Laurea professionalizzante: geometra*" istituito dall'Università di Padova in Classe L23. In attesa della prevista approvazione del decreto che renderà tale laurea abilitante, si prevede sin d'ora la traslazione della presente laurea alla classe unica che venisse indicata dal Ministero per le lauree abilitanti. Tali studenti svolgeranno attività di tirocinio presso gli studi professionali, nel seguito indicati come "*soggetto ospitante*".

### Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile del soggetto ospitante, indicato dal soggetto collocatore.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor universitario e del responsabile del soggetto ospitante;
  - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nello studio;
  - le strutture del soggetto ospitante (studio, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

### Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
  - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Nel caso di risoluzione anticipata dell'attività di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore, al soggetto collocatore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

### Art. 4.

1. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto collocatore e al soggetto promotore. Quest'ultimo provvederà agli adempimenti di legge.

2. Il soggetto promotore si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.

3. Il soggetto promotore, sentiti il soggetto collocatore e il soggetto ospitante, al termine del tirocinio, certifica l'attività svolta dal tirocinante.

#### **Art. 5.**

1. Il soggetto ospitante è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il soggetto promotore provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività formative qualora previsto nel progetto formativo.

2. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.

3. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare al soggetto promotore e al soggetto collocatore l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

#### **Art. 6.**

La presente convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte a mezzo PEC entro sei mesi dall'inizio del successivo anno accademico.

#### **Art. 7**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Padova,

**per l'Università degli Studi di Padova**

*(soggetto promotore)*

Prof.

**per il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova**

*(soggetto collocatore)*

Geom. Pierluigi Capuzzo